

Prozesshandlungen vornehmen bzw. vornehmen lassen, deren Unterbleiben für die Konkursmasse von nicht wieder gut zu machendem Nachteil wäre, hat er also insbesondere nach der bereits vorstehend gutgeheissenen Anordnung der Vorinstanz um Sistierung des Prozesses nachzusuchen. Vorerst aber hat der Konkursverwalter nach den Instruktionen der Vorinstanz, über welche sich auszusprechen dem Bundesgericht nicht zusteht, da sie nicht zum Gegenstand eines Rekurses gemacht worden sind, zur Abklärung zu bringen, ob die Gläubigerschaft die im Gläubigerausschuss eingetretene Lücke zu ergänzen wünsche; sollte dies der Fall sein, so wäre eine neue Beschlussfassung auch schon nach der Anordnung der Vorinstanz unerlässlich, der nur noch beizufügen ist, dass die Beschlussfassung nicht ohne Heranziehung des Rekurrenten zur Verhandlung erfolgen darf.

*Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer:*

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen begründet erklärt.

#### 45. Sentenza 9 ottobre 1925 nella causa *Untermühle Zug*.

Il titolare di una ditta individuale e la ditta stessa (iscritta a registro) costituiscono un solo ed unico soggetto di diritto. Esso è quindi da escutersi in via di fallimento.

Con precetto esecutivo N° 29 179 la ditta S. A. *Untermühle Zug* escuteva « Antonio Gurgo-Nicora di Antonio, prestinaio in Orselina » per il pagamento di 7178 fchi. 65 ed accessori. Nella comminatoria di fallimento il debitore è indicato colla designazione: « Antonio Gurgo-Nicora, Locarno ».

Con ricorso 13 luglio 1925 il debitore domandava l'annullamento della comminatoria di fallimento allegando che una ditta Antonio Gurgo-Nicora in Locarno non esisteva, sibbene solo una ditta Gurgo Antonio in

Orselina. Il gravame fu ammesso colla querelata decisione per i seguenti motivi: Secondo il registro di commercio, titolare della ditta Gurgo Antonio, prestinaio in Orselina, è Gurgo Antonio di Antonio, domiciliato in Orselina. La ditta commerciale Gurgo Antonio non può essere confusa coll'escusso personalmente Antonio Gurgo-Nicora fu Antonio in Locarno: tra i due esiste una differenza sostanziale. La comminatoria di fallimento deve quindi essere annullata.

Donde l'attuale ricorso inoltrato dalla creditrice nei termini e nei modi di legge.

*Considerando in diritto:*

Il ricorso è fondato. Il debitore non ha neanche preteso che esistessero due ditte Antonio Gurgo, prestinaio, l'una in Locarno, l'altra in Orselina, nè ha mai contestato, da quando gli fu notificato il precetto esecutivo, la sua identità colla persona escussa. Dal rapporto dell'Ufficio di Locarno 21 luglio 1925 risulta invece, che si tratta indubbiamente della medesima ditta, che ora gerisce a Locarno il prestino gerito altre volte dal Gurgo in Orselina. Ciò posto, la decisione dell'Autorità di Vigilanza è manifestamente erronea. L'escusso è il titolare della ditta *individuale* Gurgo. Questa ditta e Antonio Gurgo costituiscono un solo ed unico soggetto di diritto. Gli obblighi della ditta sono obblighi personali di Antonio Gurgo e, giuridicamente, non è lecito fare distinzione veruna tra la ditta commerciale ed il suo titolare. Non si comprende quindi come l'Autorità cantonale di Vigilanza abbia potuto annullare la comminatoria di fallimento ritenendo, che fra la ditta ed il suo proprietario esistesse una differenza sostanziale, vale a dire ammettendo che la ditta ed il suo titolare fossero due soggetti di diritto distinti.

*La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:*

Il ricorso è ammesso.